

1 Nozione (artt. 1-5 c.p.c.)

La giurisdizione (dal latino *iurisdicatio*: «affermazione del diritto»)

- ▶ È la manifestazione del **potere giudiziario**, cioè di quello tra i tre poteri dello Stato (*potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario*, secondo la tradizionale tripartizione elaborata dal filosofo illuminista Montesquieu) finalizzato a **garantire l'applicazione concreta delle norme giuridiche** (MANDRIOLI).
- ▶ Riguarda tutti i casi in cui lo Stato interviene, attraverso il potere giudiziario, per dare attuazione concreta alle norme giuridiche e, quindi, non solo alle norme di diritto civile, ma anche a quelle di diritto penale, amministrativo, tributario ecc. Pertanto, a seconda delle norme violate, si parla di giurisdizione civile, penale, amministrativa, tributaria ecc.

Differenze

La distinzione tra giurisdizione penale, civile e amministrativa è fondata sulla *natura dell'interesse da tutelare*:

- la **giurisdizione civile** si occupa dei diritti soggettivi ed è quella diretta a realizzare ogni altro interesse tutelato da norme del *diritto privato*, chiunque sia il suo titolare;
- la **giurisdizione penale** si occupa dei reati ed è quella preposta all'attuazione delle norme penali, le quali si contraddistinguono per il fatto che sono munite di *sanzione penale* (*reclusione, multa, arresto, ammenda*), irrogata dalla autorità giudiziaria mediante processo;
- la **giurisdizione amministrativa** si occupa di interessi legittimi ed è quella che ha ad oggetto rapporti pubblici affidati ad organi di giurisdizione speciale (T.A.R. e Consiglio di Stato).

2 La giurisdizione civile

Caratteri

- ▶ Salvo diversa indicazione normativa, ha ad oggetto la **tutela dei diritti soggettivi** (diritti della personalità, diritti reali, diritti di credito ecc.).
- ▶ Ha **natura sostitutiva**, in quanto dà attuazione, attraverso l'intervento sostitutivo del giudice, alle norme sostanziali violate (CHIOVENDA). Peraltro, non tutti i fenomeni qualificati come attività giurisdizionale rientrano nella suddetta definizione. Ad es., nella **giurisdizione volontaria** l'intervento dell'Autorità giudiziaria non è finalizzato all'accertamento e alla tutela di un diritto già perfetto, ma spesso avviene nel momento di formazione del diritto. La giurisdizione volontaria, quindi, ha una funzione integrativa, più che sostitutiva, e non trae necessariamente origine da una situazione di conflitto.

Attività giurisdizionale di cognizione

- ▶ È finalizzata, alternativamente, ad accertare un diritto (*giurisdizione di mero accertamento*), a condannare un soggetto a dare, fare o non fare qualcosa (*giurisdizione di condanna*) oppure a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico (*giurisdizione costitutiva*).
- ▶ Si articola in un procedimento destinato a concludersi con una pronuncia (normalmente, una *sentenza*) che stabilisce «chi ha ragione e chi ha torto».
- ▶ Si svolge nel contraddittorio tra le parti, le quali possono sostenere le proprie ragioni attraverso prove documentali, prove orali ecc.
- ▶ Può essere contestata da chi ha perso (c.d. *soccombente*) con i mezzi di impugnazione (appello, ricorso in cassazione ecc.).
- ▶ In caso di mancata impugnazione, il provvedimento giurisdizionale diventa definitivo (c.d. *cosa giudicata*).

• Giurisdizione di mero accertamento

- il giudice interviene per dichiarare l'esistenza o meno di un diritto **indipendentemente dalla violazione di una norma**;
- deve sussistere una situazione di **incertezza** relativa a diritti o rapporti giuridici che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice;
- esempio: il datore di lavoro può proporre una domanda per accertare che una serie di assenze del lavoratore integrano un grave inadempimento costituente giusta causa di licenziamento, perché essa, ferma restando la necessità che il successivo licenziamento disciplinare rispetti la procedura dell'art. 7, L. 300/1970, vale a rendere incontestabile, nell'ambito di tale procedura, la situazione giuridica accertata dal giudice.

• Giurisdizione costitutiva (art. 2908 c.c.)

- tende a produrre una modificazione giuridica, ossia a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico;
- può essere **necessaria**, se il diritto può essere attuato esclusivamente dal giudice (ad es., separazione dei coniugi, interdizione, inabilitazione ecc.), oppure **non necessaria**, come nel caso dell'obbligo di contrarre assunto con un contratto preliminare rimasto ineseguito e attuabile con sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c.

• Giurisdizione di condanna

- con essa si chiede, oltre all'accertamento del diritto che si vuol far valere, l'affermazione di un diritto violato e del conseguente bisogno di una sua riparazione;
- si svolge in vista della futura esecuzione forzata.

Attività giurisdizionale di esecuzione

- ▶ Mira a ottenere l'**attuazione pratica** del diritto del creditore, anche contro la volontà del debitore (ad esempio, attraverso il pignoramento dei beni del debitore).
- ▶ Presuppone l'accertamento del diritto di credito contenuto in un documento, il **titolo esecutivo**, ossia il documento contenente l'accertamento (la copia della sentenza spedita in forma esecutiva, la cambiale, l'assegno ecc.).

Attività giurisdizionale cautelare

- ▶ Mira a impedire che il diritto da tutelare venga pregiudicato durante il tempo necessario per ottenere la tutela giurisdizionale.
- ▶ Non è un'attività autonoma ma è **strumentale** all'attività di cognizione o di esecuzione. Ciò comporta che tale funzione non presenta caratteri autonomi ma, a seconda dei casi, presenta quelli propri della cognizione o quelli dell'esecuzione, oppure di entrambe.

3 La tutela giurisdizionale civile come diritto soggettivo

La giurisdizione civile è uno dei pilastri dello Stato, indispensabile per garantirne la stabilità e la stessa esistenza.

Destinatari

- ▶ L'attività giurisdizionale si rivolge ai **soggetti privati** (cittadini o extracomunitari) e ai **soggetti pubblici**, che sono i titolari dei diritti protetti dall'ordinamento, ai quali spetta la scelta di rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere tutela (principio dispositivo).
- ▶ L'accesso alla funzione giurisdizionale è un diritto soggettivo, come precisa l'art. 24 Cost., che garantisce a tutti la possibilità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Spetta al soggetto bisognoso di tutela decidere se agire in giudizio (da qui il termine processuale di «attore») e chiedere la tutela giurisdizionale del proprio diritto leso.
- ▶ Il **destinatario passivo** della richiesta di tutela («*convenuto*» o «*resistente*») può difendersi facendo valere le proprie ragioni.
- ▶ A tutti coloro che intendano agire o difendersi nel processo ma non ne abbiano le possibilità economiche devono essere assicurati, con appositi istituti, i mezzi per far valere le proprie ragioni davanti a ogni giurisdizione.

Il **diritto di difesa**, quindi, spetta a chiunque: l'ordinamento deve garantire a tutti la possibilità di ottenere un'effettiva tutela giurisdizionale dei propri diritti, ma non può obbligare il soggetto a chiedere quella tutela.

Osservazioni

Sono eccezionali le ipotesi in cui la tutela giurisdizionale può essere chiesta da soggetti diversi dal titolare del diritto leso. Si pensi, ad esempio:

- agli artt. 69-70 c.p.c. sull'azione civile e sui casi di intervento del **pubblico ministero**;
- all'art. 81 c.p.c. sulla **sostituzione processuale**;
- all'art. 112 Cost. sull'obbligatorietà dell'esercizio dell'**azione penale**.

4 La perpetuatio iurisdictionis (art. 5 c.p.c.)

Momento determinante la giurisdizione

- ▶ Ai sensi dell'art. 5 c.p.c. la giurisdizione, al pari della competenza, si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della **proposizione della domanda** (c.d. *perpetuatio iurisdictionis*). Ciò significa che:
- sono irrilevanti i successivi mutamenti di quella legge o di quello stato di fatto. Tale principio costituisce una deroga al più generale principio in base al quale gli atti processuali sono regolati dalla legge vigente al momento in cui vengono compiuti (*tempus regit actum*);
- la regola della *perpetuatio iurisdictionis* risponde a esigenze di **economia processuale** e di tutela della **ragionevole durata del processo**, poiché in mancanza di tale regola si correrebbe il rischio che un processo, nel corso del suo svolgimento, venga spostato da un giudice all'altro a causa di mutamenti di diritto o di fatto successivi al suo inizio.

5 Giudici ordinari e giudici speciali

Il rapporto tra giudici ordinari e giudici speciali è disciplinato dalle seguenti regole:

- ▶ la **giurisdizione civile è esercitata da giudici ordinari** (art. 1 c.p.c.), vale a dire da giudici istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, facendo salva la possibilità di deroga da parte di specifiche disposizioni di legge;
- ▶ è **vietato istituire giudici speciali o straordinari** (art. 102 Cost.), ma possono essere istituite **sezioni specializzate** per determinate materie, anche mediante la partecipazione di **cittadini estranei alla magistratura** dotati di apposite competenze negli specifici settori devoluti alle sezioni specializzate: si pensi, ad esempio, alle **sezioni specializzate agrarie** e ai **Tribunali per i minorenni**. In alcuni casi, però, per la particolare complessità della materia sono state istituite sezioni specializzate senza ricorrere a persone estranee alla magistratura: si pensi, ad esempio, alle **sezioni specializzate in materia di proprietà industriale**, composte esclusivamente da giudici togati (D.Lgs. 168/2003).

Osservazioni

La VI disposizione di attuazione della Costituzione fa salva la presenza di alcuni giudici speciali (il **Consiglio di Stato**, la **Corte dei Conti** e i **Tribunali Militari**) e prevedeva l'obbligo di procedere, entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione, alla revisione degli organi speciali istituiti in precedenza, ma tale obbligo è rimasto lettera morta. Pertanto, sono tuttora presenti diversi giudici speciali, oltre a quelli espressamente salvati dalla VI disposizione di attuazione della Costituzione, quali il **Tribunale Superiore delle acque pubbliche**, i **Commissari regionali liquidatori degli usi civici** e le **Commissioni tributarie**.

6 Difetto di giurisdizione e regolamento di giurisdizione (artt. 37 e 41 c.p.c.)

Rapporti tra la giurisdizione dei giudici ordinari e dei giudici speciali e rapporti tra il giudice ordinario e la pubblica amministrazione

- ▶ L'art. 37, co. 1, c.p.c. dispone che **il difetto di giurisdizione del giudice ordinario può sempre essere rilevato anche d'ufficio in qualunque stato e grado del processo.**
- ▶ La Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 24883/2008, ha riscritto l'art. 37 c.p.c., espungendo dal testo le parole «*e grado*», per cui soltanto il giudice di primo grado (tribunale e giudice di pace) può dichiarare d'ufficio (cioè, di propria iniziativa) la sua carenza di giurisdizione, mentre il giudice d'appello può occuparsi della questione solo se è sollecitato da un espresso motivo di impugnazione proposto dalla parte contro la sentenza di primo grado che ha dichiarato esistente la giurisdizione.
- ▶ L'art. 59, L. 69/2009 prevede che il giudice che si dichiara privo di giurisdizione deve indicare il giudice munito di giurisdizione e il passaggio del processo da un giudice all'altro (*translatio iudicii*) fa salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda presentata al giudice sfornito di giurisdizione, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute.

Differenze

Con riferimento al **difetto di giurisdizione rilevato davanti al giudice amministrativo**, la *translatio* è disciplinata dall'art. 11, D.Lgs. 104/2010 (*Codice del processo amministrativo*), entrato in vigore il 16 settembre 2010. Dal confronto di questa nuova disposizione con l'art. 59, L. 69/2009 emergono due novità:

- l'espressa previsione dell'applicabilità, da parte del giudice davanti al quale il processo è riassunto, della rimessione in termini per errore scusabile con riguardo alle decadenze e alle preclusioni già intervenute (co. 5);
- la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice poi dichiaratosi privo di giurisdizione, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della pronuncia declinatoria della giurisdizione (co. 6).

7 Giudice ordinario e atti amministrativi

Ambito della giurisdizione amministrativa del g.o.

- ▶ La giurisdizione del giudice ordinario (g.o.), civile e penale, in relazione agli atti amministrativi, è determinata dall'art. 2, L. 2248/1865, all. E, in base al quale sono devolute al giudice ordinario:
 - le **cause per contravvenzioni**, ossia tutte le violazioni della legge penale;
 - le cause nelle quali si faccia questione di un **diritto soggettivo**, escluse le materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
 - le cause nelle quali **la P.A. è parte del processo** e quelle che si svolgono tra **altri soggetti** intorno a **questioni che interessano l'azione amministrativa**.

I poteri del g.o. (artt. 2, 4 e 5, L. 2248/1865, all. E)

- ▶ Il g.o. può conoscere soltanto gli **effetti** dell'atto amministrativo.
- ▶ Il sindacato del g.o. è limitato alla valutazione della **legittimità dell'atto** e non si estende al merito dell'atto, ossia all'opportunità e alla convenienza dell'atto.
- ▶ Il g.o. non può incidere sull'atto amministrativo, anche se illegittimo, per cui non può **annullarlo** o **revocarlo**.
- ▶ Il g.o. può **disapplicare** gli atti amministrativi, ossia non tenerne conto ai fini del processo, se sono stati emanati dall'amministrazione in **carenza di potere** per totale estraneità alla tipologia dei provvedimenti previsti dall'ordinamento, dovendosi invece escludere la disapplicazione dell'atto amministrativo nei casi di vizi di merito dell'atto amministrativo, inerenti alla scelta in concreto di strumenti inadeguati per realizzare le finalità previste dalla legge.
- ▶ Il g.o. può condannare la P.A. al risarcimento del danno nei casi di **comportamenti materiali della P.A.** posti in essere in assenza di un provvedimento amministrativo (Cass. S.U. 2688/2007).
- ▶ Le **azioni possessorie** sono ammissibili nei confronti della P.A. che abbia agito come qualunque soggetto privato, oppure al di fuori dei suoi poteri autoritativi o dei suoi fini istituzionali o in via solo materiale o in assenza di un provvedimento ablativo.
- ▶ Anche le **azioni nunciatricie** (*azioni di nuova opera e di danno temuto*) sono ammesse, se la P.A. ha agito in carenza assoluta di poteri o se riguardano non l'opera in sé ma le sue modalità di esecuzione o se investono comportamenti omissivi.

8 Risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi

Diritto soggettivo e interesse legittimo

- ▶ Il **diritto soggettivo** è il potere di agire (*agere licere*) per il soddisfacimento di un proprio interesse protetto dall'ordinamento: ad es., se un estraneo occupa abusivamente il mio terreno, viola il mio diritto di proprietà, e posso agire per fargli rimuovere i materiali.
- ▶ L'**interesse legittimo** è il potere di controllare il corretto esercizio delle pubbliche funzioni: ad es., il candidato a un concorso pubblico non ha il diritto soggettivo di vincerlo, ma ha soltanto un interesse legittimo al suo regolare svolgimento, e potrà chiedere l'annullamento degli atti illegittimi.

Risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi

- ▶ Con la rivoluzionaria sentenza n. 500/1999, le Sezioni unite della Cassazione hanno affermato, in controtendenza rispetto alla giurisprudenza precedente, la risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi, poiché ai fini della responsabilità extracontrattuale non assume rilevanza la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal danneggiato.
- ▶ La risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi prescinde da una previa decisione di annullamento del giudice amministrativo.
- ▶ Il giudice ordinario può accertare l'illegittimità dell'atto amministrativo ai soli fini del risarcimento del danno.
- ▶ Spetta al giudice ordinario determinare l'*an* e il *quantum* della responsabilità della P.A.
- ▶ Dopo la sentenza delle Sezioni Unite il legislatore (art. 7, L. 205/2000) ha espressamente previsto la **risarcibilità del danno ingiusto da parte del giudice amministrativo** (Tar e Consiglio di Stato).

Osservazioni

Secondo un orientamento, va respinta la domanda di risarcimento dei danni causati da un provvedimento illegittimo se prima non si è chiesto l'annullamento dell'atto, poiché il giudice non può qualificare come fatto illecito una situazione che, non essendo stata rimossa mediante gli specifici rimedi, l'ordinamento riconosce e garantisce come produttiva di effetti (Cass. 4538/2003).

Un indirizzo opposto ammette la risarcibilità del danno indipendentemente dall'annullamento dell'atto lesivo (Cass. S.U. 5025/2010).

L'art. 30, D.Lgs. 104/2010 (*Codice del processo amministrativo*), con riferimento all'**azione diretta a ottenere il risarcimento del danno**, si colloca in una posizione intermedia, prevedendo la proponibilità di tale azione anche in via autonoma, ma solo entro limiti determinati (anche temporali) ed esclusivamente nei casi di giurisdizione esclusiva. Nel determinare il risarcimento del danno, il Codice prevede che il giudice esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti.

9 La giurisdizione italiana nelle cause «internazionali»

Il diritto internazionale privato

► La **L. 218/1995** si occupa del diritto internazionale privato, cioè delle norme che disciplinano le controversie che presentano **elementi di estraneità** rispetto all'ordinamento italiano. Si pensi, ad es., a un contratto stipulato all'estero da un cittadino italiano o a un matrimonio celebrato a Parigi da un italiano con una donna francese.

Ambito della giurisdizione italiana

► L'art. 3, L. 218/1995 stabilisce che la giurisdizione italiana sussiste quando il **convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio** a norma dell'art. 77 c.p.c. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.

► L'art. 4, L. 218/1995 aggiunge che:

- quando non c'è giurisdizione del giudice italiano in base all'art. 3, L. 218/1995, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano **accettata** e tale accettazione sia **provata per iscritto**, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo;
- la giurisdizione italiana può essere **derogata** dalle parti a favore di un giudice straniero o di un arbitro estero se la deroga è **provata per iscritto** e la causa riguarda **diritti disponibili**. Ad esempio, la giurisdizione italiana non può essere derogata nelle **controversie di lavoro** (a meno che ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi), trattandosi di diritti indisponibili (Cass. S.U. 10219/2006).

Inefficacia della deroga

► La clausola di deroga alla giurisdizione italiana è inefficace in due casi:

- il giudice straniero declina la giurisdizione;

- il giudice straniero non può decidere la controversia perché:

- l'ordinamento prescelto dalle parti si rifiuta di decidere;
- il giudice straniero ha deciso nel merito ma la pronuncia non è stata riconosciuta in Italia;
- pur in presenza di una valida clausola di deroga, è prevedibile, sulla base della legge processuale dell'ordinamento competente, il diniego di tutela da parte di quest'ultimo.

10 La giurisdizione italiana nei confronti del cittadino straniero e dello Stato straniero

Attore

► La qualità di straniero assume rilevanza marginale ai fini dell'applicazione delle regole processuali, sia perché «lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino», a condizione di reciprocità (art. 16 disp. prel. c.c.), sia perché la legge italiana non impedisce allo straniero l'accesso alla giurisdizione italiana. Pertanto, **lo straniero può sempre agire davanti ai giudici italiani contro un cittadino italiano** (Cass. S.U. 1309/1993).

► Il diritto di agire, davanti ai giudici italiani, contro un cittadino italiano, spetta allo **straniero** e all'**apolide** domiciliato e residente in Italia, senza che rilevi la circostanza che lo straniero che agisce in giudizio sia o meno **rifugiato politico**, poiché tale condizione viene presa in considerazione dall'art. 19, L. 218/1995 non per determinare la giurisdizione, ma per individuare la legge sostanziale applicabile al rapporto (Cass. S.U. 46/2001).

Convenuto

► Se lo straniero è convenuto, la giurisdizione italiana sussiste se egli è **domiciliato o residente in Italia** o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c., e negli altri casi in cui è prevista dalla legge (art. 3, L. 218/1995).

Lo Stato responsabile

► La giurisdizione del giudice italiano nei confronti di uno **Stato straniero** sussiste se quest'ultimo ha compiuto atti che rientrano tra i **crimini contro l'umanità e violano i diritti umani fondamentali**.

► La regola di diritto internazionale generale, applicabile grazie all'art. 10 Cost., che riconosce l'immunità degli Stati esteri per le attività nelle quali vi è l'esercizio di un potere sovrano, non trova applicazione se lo Stato che invoca l'immunità ha commesso atti che **ledono i diritti inviolabili della persona**, poiché deve essere assicurata la prevalenza delle norme di rango più elevato.

Osservazioni

Il **domicilio** di una persona è il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43, co. 1, c.c.).

La **residenza** è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43, co. 2, c.c.).

La **dimora** è il luogo nel quale la persona attualmente vive.

Principi generali

- ▶ In forza dei **principi di effettività e non discriminazione**, le autorità nazionali hanno l'obbligo di applicare, anche d'ufficio, le norme di diritto dell'Unione europea, se necessario attraverso la disapplicazione del diritto nazionale eventualmente contrastante (Cass. 4769/2005).
- ▶ Per l'**efficacia diretta della fonte dell'Unione europea** si richiede la presenza di un obbligo giuridico sufficientemente chiaro e preciso nei confronti degli Stati membri, incondizionato e attuabile o eseguibile senza la necessità dell'esercizio di un potere discrezionale da parte degli Stati membri o delle istituzioni dell'Unione europea.
- ▶ Quando sorge, nel corso del processo, una questione di **interpretazione di una norma dell'Unione europea**, il giudice italiano può (e addirittura deve, se giudice di ultima istanza) **sospendere il processo e rimettere la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea** la quale è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale (art. 267 TFUE).
- ▶ Tuttavia, il giudice nazionale — ancorché di ultima istanza — non è obbligato a disporre il rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea qualora **la questione interpretativa non riguardi direttamente norme europee o non sussistano reali dubbi sulla loro interpretazione** (Cass. 17953/2003).

Diritto originario dell'Unione europea

- ▶ **Trattati istitutivi delle Comunità Europee e atti di modifica successivi (protocolli)**, quali l'Atto Unico Europeo, il Trattato sull'Unione europea (Trattato di Maastricht), il Trattato di Amsterdam, il Trattato di Nizza e il Trattato di Lisbona.

Diritto derivato dell'Unione europea

- ▶ **Regolamenti**: provvedimenti aventi **portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri** senza necessità di una legge statale di recepimento. La loro funzione è quella di **creare norme giuridiche uniformemente applicabili** in tutti gli Stati membri.
- ▶ **Direttive**: provvedimenti che vincolano lo Stato membro al quale sono rivolte per quanto riguarda il **risultato da raggiungere**, ma resta salva la competenza degli organi nazionali sulla **scelta degli strumenti per realizzare tali finalità**. Affinché la direttiva sia efficace nei confronti dei singoli cittadini è necessario un **atto di recepimento del legislatore nazionale**, grazie al quale il diritto nazionale viene adeguato agli obiettivi fissati nella direttiva.
- ▶ **Direttive autoesecutive**: di norma, soltanto l'atto di recepimento della direttiva fa sorgere diritti a favore dei cittadini, oppure obblighi a loro carico, per cui le direttive non sono provviste di efficacia diretta. Tuttavia, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che le direttive sono direttamente applicabili in uno Stato membro (**direttive self-executing** o autoesecutive), senza che sia necessario l'atto di recepimento da parte dello Stato, qualora le disposizioni della direttiva siano **chiare e precise** nella determinazione dei diritti in capo ai soggetti e sia **scaduto il termine di recepimento della direttiva**. In presenza di una direttiva *self-executing*, trascorso il termine concesso allo Stato membro per il suo recepimento il cittadino di uno degli Stati appartenenti all'Unione europea può promuovere un'azione diretta a far valere il diritto attribuito dalla direttiva.

Mancato recepimento della direttiva

- ▶ In caso di mancato recepimento, le norme contenute in una direttiva non possono creare obblighi a carico di un singolo e non possono, quindi, essere fatte valere nei loro confronti.
- ▶ Tuttavia, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia alla quale si è uniformata la Corte di Cassazione italiana (cfr. sent. 10813/2011), il cittadino può chiedere il **risarcimento dei danni** subiti a causa del mancato recepimento di una direttiva da parte dello Stato qualora:
 - la direttiva preveda l'attribuzione di diritti a favore di soggetti privati;
 - il contenuto dei diritti sia desumibile dalla direttiva stessa
 - esista un rapporto di causa/effetto tra la violazione dell'obbligo di recepimento che incombe sullo Stato e il danno subito dal privato

SCHEMA N. 1
GIURISDIZIONE (artt. 1-5 c.p.c.)

